

MODALITA' OPERATIVE DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta, attraverso le seguenti modalità:

1. Piattaforma informatica di segnalazione

Si accede mediante collegamento dal sito aziendale <https://www.gruppogheron.it/portale/index.php/gruppo-gheron/whistleblowing> premendo sul pulsante "PORTALE SEGNALAZIONI".
Si aprirà una schermata dedicata nella quale, compilando i campi richiesti, il segnalante potrà inoltrare la segnalazione.

2. Posta ordinaria

- ✓ La segnalazione va inviata per posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di riferimento di **Via A. Cagnoni 23, 27058 Voghera (PV)**;
- ✓ è necessario che la segnalazione venga inserita in **due buste chiuse**:
 - la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
 - la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "**strettamente confidenziale al Presidente dell'OdV**" per poter garantire la necessaria riservatezza.

Le segnalazioni sono poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Le segnalazioni devono essere puntuali, e devono descrivere in maniera circostanziata circostanze, fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

- 3. le comunicazioni verbali e/o telefoniche non formalizzate Saranno prese in

considerazione laddove tale formalizzazione non risulti possibile.

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il Decreto ha introdotto un ulteriore canale di segnalazione con destinatario, anche per il settore "privato", ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), deputata ad attivare detto canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'Autorità dovrà inoltre adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

La segnalazione esterna è consentita allorché dovesse ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna (che in oggi risulta presente, attivato e conforme alle disposizioni dall'articolo 4 del Decreto) è stato rimosso o comunque è stato reso non attivo o, anche se attivato, risulta non conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del menzionato articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

1. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Un'ulteriore modalità di segnalazione residuale è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 24/23.

Divulgare pubblicamente vuol dire: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone».

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da questa procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla stessa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.